



**ALL. B)**

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA**

**NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERONA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 8 giugno 2023  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ	3
ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI	3
ART. 4 – DEFINIZIONI	3
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI	3
ART. 6 - AREE DISPONIBILI	4
ART. 7 - MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO ASSEGNATO E DI ESIBIZIONE	5
ART. 8 – ORARI E DURATA DELLE ESIBIZIONI	6
ART. 9 – ESENZIONE DAL CANONE UNICO PATRIMONIALE	6
ART. 10 – REGISTRAZIONE E PRENOTAZIONE DELLA POSTAZIONE	6
ART. 11 – OBBLIGHI E DIVIETI	7
ART. 11 bis – ULTERIORI ATTIVITA' VIETATE	8
ART. 12 – RESPONSABILITÀ	8
ART. 13 – CONTROLLI	9
ART. 14 – SANZIONI	9
ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9

## **ART. 1 - OGGETTO**

1 - Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Verona.

## **ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ**

1 - Il Comune promuove lo sviluppo della cultura, la libertà dell'arte e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

2 - Il Comune riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività.

3 - Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività degli artisti di strada al fine di assicurare che le stesse siano compatibili con le vigenti norme in materia di decoro, sicurezza stradale ed inquinamento acustico.

## **ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI**

1 - Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada, cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, che in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada o rendano espressioni artistiche di strada, come indicato nell'art. 4.

## **ART. 4 - DEFINIZIONI**

1. Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche, performative e creative aventi carattere musicale, teatrale, figurativo, visuale, espressivo ed in ogni ulteriore senso più ampio e libero proprio delle arti, svolte individualmente o in gruppo, con carattere di estemporaneità in spazi aperti al pubblico.

Le attività di cui al presente comma devono essere svolte senza la previsione di un corrispettivo predeterminato e/o di un titolo di accesso per assistervi. Resta consentita la raccolta di offerte libere.

2. A fini esemplificativi e non tassativi, sono considerati artisti di strada: i musicisti, i suonatori, i cantanti, i giocolieri, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i madonnari, gli scultori di palloncini, i body artist, i trampolieri, i ballerini e similari, i fachiri, i poeti, i caricaturisti, i figuranti, i mimi, etc...

## **ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI**

1. Il presente regolamento si applica alle attività previste dall'art. 4 svolte da artisti maggiorenni o maggiori di anni sedici, questi ultimi sotto la responsabilità di un

maggiorrenne che effettui la prenotazione di cui al successivo art. 10.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli artisti di strada che operano in aree e locali privati;
- b) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.;
- c) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico, performativo ed espressivo.

3. Per le diverse attività si fa espresso riferimento ai regolamenti vigenti del Comune.

4. Per le attività disciplinate dal presente Regolamento, viene esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

## **ART. 6 - AREE DISPONIBILI**

1. - Le attività degli artisti di strada sono consentite nelle postazioni, suddivise per circoscrizione, di cui ad apposito provvedimento della Giunta comunale, con indicazione, se necessario, della tipologia di attività consentite o vietate per determinate postazioni e di eventuali orari differenziati per postazione, sempre considerate le esclusioni e le limitazioni riportate nel presente regolamento. Con il medesimo provvedimento di Giunta vengono disciplinate le eventuali emissioni sonore consentite, dando atto che:

Nessuna emissione – spettacolo senza basi musicali e senza voce (mimi, statue viventi e simili);

Vocale – spettacolo con voce non amplificata;

Acustica – spettacolo con strumenti musicali non collegati ad amplificazioni;

Bassa emissione - si intende un'esibizione acustica con un piccolo amplificatore dotato di batteria interna o riproduttore di basi musicali con una potenza non superiore a 5 Watt;

Media emissione - si intende l'esibizione con un amplificatore dotato di batteria interna o riproduttore di basi musicali con una potenza non superiore a 15 Watt;

Alta emissione - si intende l'esibizione con un amplificatore o con riproduttore di basi musicali con una potenza non superiore a 30 Watt;

Le circoscrizioni possono esprimere indicazioni ed osservazioni, da inviare entro i termini previsti nel regolamento dei consigli di circoscrizione.

2. (abrogato)

3. L'Amministrazione, con provvedimento della Giunta comunale, può individuare ulteriori aree in cui l'attività di "artisti di strada" sia consentita in determinate occasioni o manifestazioni.

4. Le postazioni potranno essere temporaneamente sospese, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Le postazioni potranno altresì essere sospese dall'Amministrazione comunale per adeguarsi a qualsiasi ulteriore esigenza si dovesse presentare.

5. L'esercizio dell'attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare la fruizione visiva di panorami o scorci che includano monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico.

## **ART. 7 - MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO ASSEGNATO E DI ESIBIZIONE**

1. Le arti di strada vengono esercitate per mezzo di modeste attrezzature mobili, nel rispetto:

a) delle norme relative all'inquinamento acustico;

b) delle norme in materia di circolazione stradale e pedonale;

c) del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;

d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

2. Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

a) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;

b) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica o privata;

3. In deroga all'art. 40, lett. C) del regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 220 del 20 marzo 1990 e successive modifiche, e in aggiunta a quanto già previsto dalla vigente regolamentazione comunale in materia di rumore, esclusivamente per quanto disciplinato nel presente regolamento, è consentito l'utilizzo di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, in conformità alle direttive eventualmente formulate dall'amministrazione comunale.

Le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non devono risultare eccessive, nel rispetto della quiete pubblica e di tutta la vigente normativa di riferimento anche in materia di sicurezza. È vietato l'utilizzo di gruppi elettrogeni.

4. Le attività degli artisti di strada devono essere realizzate nel rispetto del decoro urbano, della quiete e della sicurezza pubblica.

5. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione,

ciascun artista dovrà verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.

### **ART. 8 – ORARI E DURATA DELLE ESIBIZIONI**

1. Le attività artistiche disciplinate dal presente regolamento sono concesse all'interno dei seguenti orari:

- tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00;
- per i madonnari tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00.

2. Le attività degli artisti di strada non devono durare più di 2 (due) ore nella stessa postazione, ad eccezione dei madonnari ove la durata può arrivare a 13 (tredici) ore. Tali disposizioni potranno essere variate con deliberazione della Giunta comunale.

3. La dislocazione e tutte le prescrizioni previste per ogni singola postazione saranno disposte con apposita deliberazione della Giunta comunale.

4. (abrogato)

### **ART. 9 – ESENZIONE DAL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

1. Le espressioni artistiche di strada di cui all'art. 4 sono esentate dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

### **ART. 10 – REGISTRAZIONE E PRENOTAZIONE DELLA POSTAZIONE**

1. Per poter svolgere le attività esplicitate nell'art. 4, gli artisti di strada maggiorenni richiedenti devono preliminarmente registrarsi ad apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

In fase di registrazione l'artista richiedente dovrà dichiarare:

- a) i propri dati personali, specificando se si esibisce come artista singolo o in gruppo;
- b) la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività artistica;
- c) di non aver riportato condanne penali, né di trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca l'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente (artt. 11 e 92 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931);
- d) di aver preso visione del vigente Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Verona;
- e) di non essere stato sottoposto, all'atto della richiesta, a misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;
- f) di non essere stato sottoposto negli ultimi 6 (sei) mesi alla misura del Daspo

Urbano, di cui al D. Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con Legge n. 48 del 18 aprile 2017 e successive modifiche.

1. bis (abrogato)

2. Una volta registrato alla piattaforma di cui al comma 1, l'artista potrà prenotare spazi ed orari di esibizione mediante le modalità e le tempistiche indicate dagli uffici del settore competente, individuato dalla Giunta comunale. A seguito della prenotazione, salvo diverso avviso dell'ufficio competente, l'artista potrà esibirsi nello spazio richiesto.

2. bis Qualora l'esibizione di strada sia effettuata da un gruppo che includa componenti minorenni, purché ultrasedicenni, la prenotazione deve essere effettuata da un artista maggiorenne responsabile. Quest'ultimo si assume l'integrale responsabilità dell'esibizione, anche con riferimento ai membri minorenni, e si impegna a garantire la propria presenza costante per l'intera durata della performance.

Non è possibile consentire l'esibizione, nemmeno in gruppo, di artisti di età inferiore ai 16 anni.

3. L'Amministrazione effettua controlli sulle richieste di registrazione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

4. Le prenotazioni di spazi ed orari sono possibili solamente per il mese in corso ed immediatamente successivo. Tale disposizione potrà essere variata con provvedimento della Giunta Comunale.

5. La prenotazione effettuata dall'artista deve essere esibita su richiesta del personale della Polizia Locale e degli altri organi preposti al controllo.

6. L'artista che non utilizza una piazzola prenotata è tenuto a cancellare la prenotazione sulla piattaforma entro le 24 ore precedenti l'esibizione. Il mancato utilizzo senza preventiva cancellazione costituisce violazione del presente regolamento.

È esonerato da responsabilità l'artista che dimostri l'impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili, purché ne dia comunicazione tempestiva all'ufficio competente tramite e-mail.

## **ART. 11 – OBBLIGHI E DIVIETI**

1. È fatto divieto di:

- a) svolgere attività che possano comportare una situazione di pericolo o danno per le persone, anche in relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali, nonché al luogo in cui esse si svolgono, da valutarsi in relazione

al caso concreto da parte del Comune;

- b) effettuare spettacoli con l'utilizzo di animali e di fiamme libere;
- c) veicolare messaggi o promozioni pubblicitarie;
- d) collocare sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo e l'attività esercitata;
- e) svolgere esercizio del commercio ambulante;
- f) occupare in maniera permanente lo spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili;
- g) montare strutture atte ad accogliere il pubblico, posizionare sedie o panche, coperture, palchi, etc;
- h) utilizzare gruppi elettrogeni;
- i) svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento contemporaneamente e nelle prossimità di eventi, concerti, spettacoli, esposizioni, comizi elettorali, organizzati da enti pubblici o religiosi o soggetti privati autorizzati dal Comune;
- j) impiegare, con qualsiasi modalità e finalità, i minori di anni sedici durante le esibizioni artistiche.

#### **ART. 11 bis – ULTERIORI ATTIVITA' VIETATE**

1. Sono vietate tutte le attività:

- a) che possano configurare il gioco d'azzardo o giochi d'abilità con scommesse;
- b) che possano offendere il comune senso del pudore;
- c) già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti.

2. (abrogato)

#### **ART. 12 – RESPONSABILITÀ**

1. L'artista di strada che effettua la prenotazione di cui all'art. 10, comma 2-bis, rimane civilmente e/o penalmente responsabile per danni a terzi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada, con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a persone o cose, e nei casi in cui i danni siano conseguenti all'inosservanza delle leggi, delle prescrizioni del presente regolamento e di altri regolamenti comunali, nonché delle elementari norme di sicurezza. E' altresì onere dell'artista assolvere a tutti gli adempimenti in materia di diritti d'autore eventualmente previsti dalla normativa vigente.

## **ART. 13 – CONTROLLI**

1. Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.
2. I pubblici ufficiali che, nelle attività di controllo, accertino violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento, dispongono, altresì la cessazione immediata dell'esibizione.

## **ART. 14 – SANZIONI**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, da parte degli artisti di strada che effettuano la registrazione e/o la prenotazione di cui all'art. 10, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione di quanto disposto con provvedimento della Giunta comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
2. Congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si applicherà la sanzione amministrativa accessoria consistente nel sequestro finalizzato alla confisca degli strumenti, delle attrezzature e di ogni altro mezzo utilizzato per la commissione della violazione, ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689., nei seguenti casi:
  - a) svolgimento di attività in assenza della registrazione prevista dall'art. 10, comma 1, del presente Regolamento;
  - b) svolgimento di attività regolarmente registrata e/o prenotata in aree non autorizzate;
  - c) utilizzo di amplificazione nelle piazzole in cui non è consentita, ovvero l'utilizzo di dispositivi di emissione audio con potenza superiore a quanto previsto nelle varie piazzole;

## **ART.15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento per la disciplina delle arti di strada nel territorio del comune di Verona, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 8 giugno 2023. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Le norme dei Regolamenti comunali che disciplinano le singole materie possono essere applicate in quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nelle more dell'approvazione della delibera di Giunta comunale attuativa del presente regolamento rimarrà in vigore la delibera di Giunta comunale Rep 785/2024.

\*\*\*\*\*